

**LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DI NATURA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

tra

- la società **MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO – ENDINE E MORO SRL** con sede in Sarnico (BG) via Vittorio Veneto n. 76, codice fiscale e partita IVA n. 03317320160, a questo atto rappresentata dal Dott. Ing. Marco Terzi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto in forza del vigente Statuto e dei poteri ad esso conferiti nel verbale di nomina regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese di Brescia, il quale interviene in nome e per conto e nell'interesse della Società stessa,

(nel proseguo anche detta committente)

e

- il Dott. **Daniele TETA**, nato a Brescia il 15 gennaio 1985, residente a Brescia in via Benacense n. 31, codice fiscale TTE DNL 85A15 B157I, partita IVA n. 03691760981,

(nel proseguo anche detto professionista)

PREMESSO

- Che la Committente intende costituire un rapporto di prestazione d'opera professionale per lo svolgimento delle attività societarie, avente durata dal 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 per lo svolgimento delle attività di:

- consulenza ed assistenza nella predisposizione delle pratiche amministrative interne,
- assistenza nella predisposizione di bandi di gara e di procedure di appalto, con eventuale compenso integrativo di volta in volta stabilito dall'Organo Amministrativo,
- consulenza e assistenza amministrativa,
- predisposizione di contratti e convenzioni,
- predisposizione di pareri e studi di carattere specialistico, sia di carattere amministrativo, che normativo,
- assistenza nella predisposizione di relazioni di carattere gestorio,
- assistenza alla compilazione degli adempimenti amministrativi tipici delle società *in house providing*, anche relativamente agli adempimenti anticorruzione e per la trasparenza,
- assistenza alle funzioni di carattere gestorio ed organizzativo, predisposizione di regolamenti e disposizioni interne,
- assistenza all'organizzazione del lavoro interno della società, predisposizione di documenti, delibere e determine connesse,
- consulenza ed assistenza in materia di operazioni finanziarie, pratiche amministrative connesse,
- assistenza alla predisposizione di verbali di assemblea, di verbali dell'organo amministrativo ed altre documentazioni richieste,
- assistenza nella gestione delle operazioni societarie straordinarie,

- Assistenza nelle relazioni con gli Enti e con l'Autorità di Bacino,
- Assistenza all'Organo Amministrativo per la regolazione dell'approvvigionamento materiali.
- Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ex art. 1 della Legge 190/2012 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

- Che il Professionista risulta in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze personali per fornire le prestazioni professionali di cui sopra.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSA

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 DEFINIZIONE DELL'INCARICO

La Committente conferisce al professionista l'incarico per le attività di cui in premessa, e l'attività verrà svolta nelle località (purché in Italia) indicate di volta in volta dalla Committente.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di orari specifici ed in propria autonomia e distinta organizzazione del lavoro, nonché di mezzi oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art. 3.

ART. 3 OBBLIGHI DEL PRESTATORE

L'attività del professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità della Committente, ed in particolare con le esigenze specifiche della stessa, fornendo alla stessa tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Qualora necessario, il professionista potrà utilizzare anche i locali e le attrezzature messi a disposizione dalla Committente.

A tal proposito il professionista dovrà attenersi alle disposizioni della Committente in materia di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario in vigore presso la Committente e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà della Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 5 fino alla concorrenza e salvo ogni ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

ART. 4 DURATA DELL'INCARICO

Il contratto ha decorrenza a partire dalla data del 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025.

Sarà facoltà della parte committente disdire il contratto anche anticipatamente dando regolare preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata, anche in relazione all'evolversi delle necessità della società, fermo l'obbligo di corrispondere i compensi eventualmente ancora dovuti.

Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contratto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto scritto dalle Parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo.

ART. 5 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'opera che il professionista renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene stabilito in

Euro 20.000,00 (ventimila virgola zerozero)

oltre IVA e rivalsa inps come per legge, da liquidarsi mediante acconti periodici mensili previa emissione di fattura da parte del professionista.

ART. 6 RIMBORSO SPESE

La Committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio a anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del professionista. Il Professionista avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti il presente contratto con espressa richiesta ed autorizzazione preventiva alla Committente.

ART. 7 COPERTURA ASSICURATIVA

Limitatamente al periodo di validità del presente contratto e solo nel caso di utilizzo dei locali ed attrezzatura messi a disposizione dalla Committente, la stessa provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

ART. 8 ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile ed è inquadrata ai fini fiscali nelle prestazioni d'opera professionale di cui all'art. 49 primo comma D.P.R. 617/86 e successive modifiche.

ART. 9 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per la Committente al risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 10 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma e 40 T.U. dell'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 11 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione ad eccezione di quanto eventualmente autorizzato, per scritto, dalla Committente.

ART. 12 TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della Legge n. 675/1996 il professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché ai fini statistici e per la trasparenza degli incarichi ricevuti da società *in house providing*.

ART. 13 CONTROVERSIE

Eventuali controversie verranno definite da un unico arbitro nominato in accordo fra le Parti ed in caso di disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio di Bergamo.

Foro competente in caso in caso di controversie sarà quello di Bergamo, rinunciando fin d'ora le Parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

ART. 14 ACCETTAZIONE

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna delle Parti contraenti.

Per accettazione e conferma
Sarnico, il 19 dicembre 2024.

MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO – ENDINE E MORO SRL
DOTT. ING. MARCO TERZI

Il PROFESSIONISTA
DOTT. DANIELE TETA

Ai sensi e per gli effetti cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiaro espressamente di avere letto le clausole ed i patti contenuti negli art. 2-4-6-9 del presente contratto ed approvarli specificamente.

MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO – ENDINE E MORO SRL
DOTT. ING. MARCO TERZI

Il PROFESSIONISTA
DOTT. DANIELE TETA